

**16. Accordo di collaborazione tra l'Università di Catania (Di3A) e il DSA3 dell'Università di Perugia
(DELIBERA ISTRUITA DALL'UFF. AMMM. DI VIA VALDISAVOIA)**

Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dal dott. Paolo Guarnaccia e acquisita al Prot. interno n. 212118 del 05.07.2019, con la quale dovendo ospitare presso i locali del Di3A lo studente Nicola Rossi dell'Università di Perugia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3), iscritto al 2° anno di Corso di Laurea Magistrale in 'Biotecnologie Agrarie e Ambientali', per svolgere attività inerenti la preparazione della tesi sperimentale nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2019 sotto la guida dei docenti Paolo Guarnaccia, Stefano La Malfa e Gaetano Distefano, lo stesso chiede la stipula di un Accordo di collaborazione con l'Università di Perugia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3), per la realizzazione di attività di ricerca congiunta, con l'obiettivo di ottenere varietà di canapa industriale.

Il Direttore comunica che, l'Accordo non prevede erogazione di compensi, in quanto regola rapporti di reciproco interesse e collaborazione fra le parti. Sia l'Università di Perugia (DSA3) che l'Università di Catania (Di3A) sosterranno gli oneri per il personale e l'utilizzo delle strutture proprie coinvolte. L'Accordo di collaborazione avrà la durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.

I Responsabili scientifici dell'Accordo di collaborazione sono per l'Università di Catania (Di3A), il prof. Paolo Guarnaccia, il prof. Stefano La Malfa e il prof. Gaetano Distefano; per l'Università di Perugia (DSA3) il Prof. Emidio Albertini.

Altro personale coinvolto sono per l'Università di Catania (Di3A): il dott. Francesco Scollo (Dottore di Ricerca), il dott. Mario Di Guardo (Dottore di Ricerca).

Il Direttore invita l'assemblea ad esprimersi in merito.

Il Consiglio,

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca

TRA

L'Università degli Studi di Catania tramite il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), CF/Partita IVA 02772010878, con sede in Catania piazza Università n. 2, rappresentata dal Rettore Prof. (di seguito denominata UNICT-Di3A)

e

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università di Perugia, CF/Partita IVA 00448820548, con sede in Borgo XX Giugno n. 74, 06121 Perugia, rappresentato dal Direttore Prof. Francesco Tei (di seguito denominato UNIPG-DSA3) e indicate anche come le Parti.

Art. 1

Oggetto della ricerca

Oggetto della presente collaborazione è la realizzazione di attività di ricerca congiunta tra le Parti sul miglioramento genetico della canapa industriale da svolgere nell'ambito di una Convenzione in atto tra UniCT-Di3A e la società Canapar s.r.l. con sede in Ragusa.

Art. 2

Impegni delle Parti

Con il presente accordo UNICT-Di3A e UNIPG-DSA3, nell'ambito della collaborazione scientifica, si impegnano a definire un programma di breeding con l'obiettivo di ottenere varietà di canapa industriale che soddisfino i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà.

Art. 3

Responsabili scientifici

I **Responsabili scientifici** dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per UNICT-Di3A il prof. Paolo Guarnaccia, il prof. Stefano La Malfa e il prof. Gaetano Distefano
- per UNIPG-DSA3 il Prof. Emidio Albertini.

Altro personale coinvolto:

- per UNICT-Di3A: il dott. Francesco Scollo (Dottore di Ricerca), il dott. Mario Di Guardo (Dottore di Ricerca)

Tutto il personale coinvolto nel presente accordo di collaborazione si rende disponibile a trasferire per ogni eventuale attività connessa alla collaborazione.

Art. 4

Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà a fornire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per il proprio personale impegnato nelle attività previste nell'ambito del presente Accordo.

Art. 5

Durata

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla sottoscrizione. Alla scadenza dell'accordo UNICT-Di3A e UNIPG-DSA3 redigeranno una relazione valutativa sui risultati raggiunti, nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 6

Oneri ed attività

Il presente accordo non prevede erogazione di compensi, in quanto regola rapporti non di tipo professionale o contrattuale, ma di reciproco interesse e collaborazione fra le parti. Sia UNICT-

Di3A che UNIPG-DSA3 sosterranno gli eventuali oneri per il personale e l'utilizzo delle strutture proprie coinvolte.

Art. 7

Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente accordo e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle attività di ricerca oggetto della presente collaborazione saranno in contitolarità tra le Parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) per UNICT-Di3A e del 50% (cinquanta per cento) per il UNIPG-DSA3.

Art. 8

Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto dell'accordo, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma dell'accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Art. 9

Trattamento dei dati personali e vincoli di riservatezza

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 10

Trattamento dei dati sensibili

Le Parti si impegnano a indicare, di volta in volta, la dicitura "riservato", sulle informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della

comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 11

Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unict.it/content/atti-general> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 12

Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Lì,

Per l'Università degli Studi di Catania
Il Rettore
Prof.

Per il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università degli Studi di Perugia
Il Direttore
Prof. Giuseppe ZIMBALATTI
